

Maggio 2026

Documento sulle Anticipazioni



Fondapi
FONDO PENSIONE

Sommario

SEZIONE 1: NORME GENERALI	1
Art. 1 - Oggetto.....	1
Art. 2 - Condizioni per ottenere l'Anticipazione.....	1
Art. 3 - Importo dell'Anticipazione.....	2
Art. 4 - Reiterazione delle richieste di Anticipazione	2
Art. 5 - Oneri a carico dell'iscritto	3
Art. 6 - Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione	3
Art. 7 - Reintegro della posizione.....	4
SEZIONE 2: CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI.....	5
A. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari	5
B. Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli.....	6
a) In caso di acquisto da terzi	8
b) In caso di acquisto in cooperativa.....	8
c) In caso di costruzione in proprio	8
C. Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione dell'iscritto o del figlio	9
D. Ulteriori esigenze dell'aderente.....	10

SEZIONE 1: NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente documento disciplina le modalità di liquidazione anticipata dell'ammontare della posizione pensionistica individuale da parte del Fondo (di seguito, Anticipazione), così come previsto dallo Statuto e dalla normativa vigente.

Art. 2 - Condizioni per ottenere l'Anticipazione

1. L'Anticipazione può essere richiesta esclusivamente nei seguenti casi:
 - a. ***in qualsiasi momento***, per un importo non superiore al 75% del capitale accumulato **per spese sanitarie** a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture sanitarie pubbliche;
 - b. ***decorsi 8 anni di iscrizione*** al sistema di previdenza complementare, per un importo non superiore al 75% del capitale accumulato **per l'acquisto della prima casa** di abitazione per sé o per i figli;
 - c. ***decorsi 8 anni di iscrizione*** al sistema di previdenza complementare, per un importo non superiore al 75% del capitale accumulato, per spese **per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione** di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione dell'iscritto o dei figli;
 - d. ***decorsi 8 anni di iscrizione*** al sistema di previdenza complementare, per un importo non superiore al 30% del capitale accumulato, **per ulteriori esigenze dell'aderente**.

Per il calcolo degli 8 anni di iscrizione sono considerati validi tutti i periodi d'iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.

Nel caso in cui l'iscritto abbia contratto un prestito validamente notificato a Fondapi con cessione del quinto dello stipendio e con contestuale cessione in garanzia della posizione di previdenza complementare, l'erogazione dell'anticipazione di cui alle lettere b), c) d), del precedente punto 1, è condizionata al ricevimento di esplicita liberatoria da parte dell'istituto di credito interessato. I termini per l'erogazione dell'anticipazione decorreranno dalla data di ricezione della liberatoria di cui sopra. Le anticipazioni per spese mediche, di cui alla lettera a) del precedente punto 1, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni di previdenza obbligatoria. Pertanto, in tal caso la liberatoria sarà necessaria esclusivamente per 1/5 dell'importo richiesto, mentre i restanti 4/5 saranno erogati in favore del richiedente.

L'importo dell'anticipazione non potrà mai eccedere la spesa effettivamente sostenuta e documentata.

In ogni caso di anticipazioni richieste a valere sulla posizione del minore fiscalmente a carico si ricorda che è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione del giudice tutelare.

Art. 3 - Importo dell'Anticipazione

1. Fermi i limiti percentuali indicati per le singole causali al precedente art. 2 del presente documento, in tutti i casi di anticipazione l'importo minimo richiedibile è pari a 1.000 euro al lordo della fiscalità.
2. Le richieste pervenute entro e non oltre i 7 giorni lavorativi che precedono la fine del mese verranno disinvestite con il valore di quota del mese medesimo. Le richieste pervenute al Fondo oltre il predetto termine sono liquidate sulla base del valore di quota del mese successivo.
3. L'erogazione dell'Anticipazione è effettuata al netto degli oneri fiscali.
4. Nel caso delle anticipazioni diverse dalle ulteriori esigenze (spese mediche e acquisto/ristrutturazione prima casa) il fondo pensione potrà erogare all'aderente soltanto la quota di spese proporzionalmente a suo carico.

Art. 4 - Reiterazione delle richieste di Anticipazione

1. L'Anticipazione può essere richiesta più volte senza limiti temporali. Tuttavia, le somme percepite a titolo di anticipazione non potranno complessivamente eccedere il 75 per cento della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni già erogate e non reintegrate. In caso di eventuale superamento del predetto massimale, l'importo da erogarsi dovrà essere ridotto entro il limite consentito.
2. Con specifico riguardo, poi, all'anticipazione per ulteriori esigenze (vedi sopra art.2, punto 1 lett.d) di cui all'art. 11, comma 7 lett. c) del Decreto legislativo n.252/05, al fine di evitare che tramite la reiterata richiesta di anticipazioni si possano eludere i vincoli percentuali previsti dalla normativa, il totale delle anticipazioni richieste per tale causale non potrà mai superare il 30 per cento della posizione individuale dell'iscritto tempo per tempo maturata incrementata di tutte le anticipazioni già erogate e non reintegrate. L'importo nuovamente erogabile per la predetta causale non potrà, quindi, risultare superiore al 30 per cento della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte per il medesimo titolo (vedi orientamenti Covip 10 febbraio 2011).

3. Le richieste di anticipazione, per la medesima causale, avanzate da iscritti che non abbiano debitamente documentato precedenti erogazioni ottenute sulla base di documentazione preliminare, sono rigettate. Per poter avanzare una nuova richiesta è necessario che l'iscritto documenti integralmente l'anticipazione ottenuta oppure proceda alla restituzione integrale della stessa nel caso in cui la spesa non sia più stata sostenuta. Qualora la prima anticipazione sia stata giustificata parzialmente, per un importo, quindi, inferiore a quanto preventivato, la seconda richiesta potrà essere accolta **esclusivamente** se presentata sulla base di documentazione definitiva (evidenza di fatture/bonifici) e l'importo non giustificato nella prima anticipazione verrà detratto dalla seconda. Ricordiamo che il non rispetto dell'impegno assunto di inviare la documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta costituisce richiesta indebita passibile di sanzioni da parte dell'agenzia delle entrate

Art. 5 - Oneri a carico dell'iscritto

1. A titolo di recupero dei costi amministrativi sostenuti è prevista una somma di 25,00 euro da prelevarsi al momento dell'erogazione dell'anticipazione. In caso di invio di assegno o in presenza di prestito con cessione del quinto è prevista una maggiorazione pari ad ulteriori 30 euro (vedi nota informativa).

Art. 6 - Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione

1. Tutte le richieste di Anticipazione andranno presentate telematicamente. L'iscritto che procede collegandosi al sito www.fondapi.it e clicca sui moduli di richiesta anticipazione verrà reindirizzato alla sua area riservata e guidato verso la compilazione telematica della domanda di anticipazione seguendo la procedura indicata. La richiesta di Anticipazione, completa di tutta la documentazione in formato elettronico, anch'essa trasmessa telematicamente con la modalità prima descritta, perverrà automaticamente al Fondo e l'iscritto non dovrà inviare alcuna documentazione cartacea. Alla fine della procedura verrà rilasciata una ricevuta di conferma anticipazione.
2. Il Fondo, una volta verificata la regolarità e completezza della documentazione trasmessa, provvede all'erogazione dell'Anticipazione entro 90 giorni dalla ricezione della stessa. Per quanto attiene alla liquidazione delle somme, l'aderente ha facoltà di scegliere tra due diverse modalità di pagamento:
3. tramite bonifico bancario accreditato in corrispondenza delle coordinate bancarie indicate nel modulo elettronico compilato dall'aderente con la descritta modalità.
4. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare, incompleta o illeggibile, il Fondo invia all'aderente avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 90 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione.

5. La documentazione prodotta dall'aderente dovrà essere di regola presentata in formato elettronico, fatta eccezione per la documentazione che il Fondo potrà riservarsi di richiedere in originale. In ogni caso tutta la documentazione allegata non sarà restituita.
6. In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.
7. In nessun caso verrà restituita la documentazione inviata al Fondo.
8. Qualora la richiesta di anticipazione risulti incompleta della documentazione necessaria, trascorsi 90 giorni dalla data di protocollazione, sempre che sia stato inviato nei tempi ordinari il sollecito all'iscritto, verrà rigettata per decorrenza dei termini.

**IN NESSUN CASO VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE RICHIESTE NON INVIATE
TELEMATICAMENTE.**

Art. 7 - Reintegro della posizione

1. L'aderente ha facoltà di chiedere la reintegrazione della posizione anticipata sulla base di apposito modulo reso disponibile dal fondo al seguente link del sito istituzionale: <https://www.fondapi.it/documenti/reintegro-anticipazione/>
2. Le Anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.300,00 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, con esclusivo riferimento ai montanti maturati dopo il 1° gennaio 2007, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

SEZIONE 2: CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

A. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

1. L'Anticipazione è concessa per spese sanitarie dovute a situazioni gravissime relative a sé, al coniuge e ai figli che necessitano di terapie e interventi straordinari attestati dalle competenti strutture sanitarie pubbliche. La straordinarietà dell'intervento o della terapia va valutata sia dal punto di vista medico che economico. Non sono pertanto ammissibili, al pari delle altre causali di anticipazione, richieste di importo economico inferiore a € 1.000,00.
2. Il Fondo, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, può erogare l'anticipazione sulla base di preventivi di spesa aventi i requisiti indicati di seguito e firmati per accettazione dall'iscritto, ferma l'esigenza di ricevere successivamente copia della documentazione fiscale comprovante le spese effettivamente sostenute. L'aderente deve infatti impegnarsi a presentare le fatture entro 6 mesi dal termine della terapia/intervento.
3. L'Anticipazione, qualora si basi direttamente su fattura, può essere richiesta entro 6 mesi dall'effettuazione della spesa.
4. Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta ed allegata in formato elettronico **la documentazione di seguito elencata:**
 - a. copia di un documento di identità valido dell'aderente;
 - b. attestazione della Banca che l'intestatario del C/C è l'Aderente.** (documenti di cattura della pagina web con intestazione conto con codice iban e nome intestatario potranno essere ritenuti sufficienti, se leggibili)
 - c. certificazione sanitaria,** a cura della struttura pubblica competente (ASL) o del medico di base, della situazione gravissima e del carattere straordinario della terapia o dell'intervento (compilare il *fac-simile* allegato per spese sanitarie timbrato e inviato in formato elettronico);
 - d.** in caso di richiesta in favore del coniuge o dei figli, copia in formato elettronico della **documentazione utile ad attestare il legame di parentela** (es. stato di famiglia con indicazione legame di parentela tra i soggetti, estratto di matrimonio, estratto dell'atto di nascita dei figli) e autorizzazione al trattamento dei relativi dati personali;
 - e. copia dei preventivi di spesa** proveniente da soggetto fiscalmente identificabile, firmato per accettazione dall'iscritto avente data antecedente di non oltre sei mesi rispetto a quella di presentazione della richiesta;

- f. **copia delle fatture o delle ricevute fiscali** attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale;
- g. in presenza di prestito con cessione del quinto dello stipendio eventuale liberatoria della società finanziaria relativamente ad 1/5 dell'importo richiesto.

B. Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli

1. L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese funzionali all'acquisto dell'immobile prima casa, purché debitamente documentate.
2. Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.
3. La domanda di anticipazione deve essere presentata al Fondo entro 18 mesi dalla data dell'acquisto dell'immobile (data riportata nell'atto di compravendita notarile).
4. È possibile erogare l'anticipazione anche a fronte di un acquisto effettuato prima della maturazione degli 8 anni di iscrizione a condizione che la domanda di anticipazione sia presentata al fondo una volta maturati gli 8 anni e sempre entro il termine di 18 mesi dall'acquisto (come precisato dall'Autorità di vigilanza negli orientamenti del 10 febbraio 2011).

N.B. Nel caso non siano rispettate le condizioni indicate la richiesta di anticipazione si intenderà rigettata.

A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o del figlio beneficiario dell'acquisto i seguenti documenti in formato elettronico:

5. copia di un documento valido di identità dell'aderente;
6. attestazione della Banca che l'intestatario del C/C è l'Aderente. (documenti di cattura della pagina web con intestazione conto con codice iban e nome intestatario potranno essere ritenuti sufficienti, se leggibili)

in caso **di richiesta in favore del figlio**, copia della **documentazione utile ad attestare il legame di parentela** (es. stato di famiglia con indicazione del legame di parentela tra i soggetti, estratto dell'atto di nascita) e autorizzazione al trattamento dei relativi dati personali;

Qualora la dichiarazione attestante la destinazione a prima casa non sia già contenuta nel rogito notarile occorre produrre:

7. autocertificazione per la dichiarazione di acquisto di prima casa di abitazione mediante dichiarazione attestante che l'iscritto o il figlio non è proprietario, anche in regime di comunione dei beni con il coniuge, di altro immobile di civile abitazione ubicato nel comune di residenza dello stesso e che comunque trattasi di prima casa agli effetti del D.P.R. 131/1986 e s.m.i. (compilare l'Allegato 3 al modulo di richiesta di anticipazione per acquisto prima casa);
8. autocertificazione riguardante l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza presso l'immobile acquistato (compilare l'Allegato 4 al modulo di richiesta di anticipazione per acquisto prima casa);

N.B. Qualora l'acquisto sia effettuato dal figlio/a è necessario che detta autocertificazione sia firmata dal soggetto che procede all'acquisto (figlio/a maggiorenne) e che venga inviata copia di un documento di identità valido di quest'ultimo.

9. in presenza di prestito con cessione del quinto dello stipendio eventuale liberatoria da parte della società finanziaria.

Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie:

- a) acquisto da terzi;
- b) acquisto in cooperativa;
- c) costruzione in proprio.

A seconda delle tipologie elencate la ulteriore documentazione da produrre è la seguente:

a) In caso di acquisto da terzi

1. copia conforme ed integrale dell'atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita (successivamente dovrà essere esibito il rogito entro 6 mesi dalla data di stipula prevista nel preliminare di compravendita).

b) In caso di acquisto in cooperativa

1. in via provvisoria, copia dell'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, copia del contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa;
2. la documentazione degli esborsi sostenuti o da sostenere (copia);
3. in via definitiva dovrà prodursi copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio entro 6 mesi dalla data di emissione.

c) In caso di costruzione in proprio

occorre produrre in via immediata ed in formato elettronico:

1. la copia della concessione edilizia;
2. la copia del titolo di proprietà del terreno;
3. le copie delle fatture che attestino il pagamento delle spese relative a progettazione lavori, acquisto materiale, esecuzione lavori ovvero i relativi preventivi;

successivamente occorre produrre:

4. copia del certificato di ultimazione dei lavori.

C. Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione dell'iscritto o del figlio

Tipologia degli interventi ammessi:

- a)** manutenzione ordinaria;
- b)** manutenzione straordinaria;
- c)** restauro e risanamento conservativo;
- d)** ristrutturazione

Tipologia delle spese ammesse:

- progettazione lavori
- acquisto materiali
- esecuzione lavori
- relazione di conformità
- imposte e diritti pagati per concessioni
- autorizzazioni ed oneri di urbanizzazione

1. La domanda di anticipazione deve essere presentata al Fondo entro 18 mesi dalla data di emissione dell'ultima fattura.
2. L'anticipazione può essere erogata anche a fronte di interventi di ristrutturazione effettuati prima della maturazione degli 8 anni di iscrizione a condizione che la domanda di anticipazione sia presentata una volta maturati gli 8 anni e comunque entro il termine di 18 mesi dall'ultima fattura.
3. Faranno fede e saranno in ogni caso rimborsate le fatture avente data non anteriore a 18 mesi dalla domanda di anticipazione.
4. Verrà data precedenza progressiva di rimborso alla fattura di maggior importo. In ogni caso si rimborseranno le spese fatturate fino ad un importo massimo del 75% del montante finale accumulato.

Nel caso non siano rispettate le condizioni indicate la richiesta di anticipazione si intenderà rigettata.

A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o del figlio beneficiario dell'anticipazione i seguenti **documenti in formato elettronico**:

5. copia di un documento valido d'identità;
6. **attestazione della Banca che l'intestatario del C/C è l'Aderente.** (documenti di cattura della pagina web con intestazione conto con codice iban e nome intestatario potranno essere ritenuti sufficienti, se leggibili)

7. in presenza di prestito con cessione del quinto dello stipendio eventuale liberatoria da parte della società finanziaria;
8. **copia dell'atto che dimostri il titolo di proprietà**; precisiamo che la quota di proprietà posseduta dell'immobile definisce la percentuale di spesa per la quale è possibile richiedere l'anticipo; quanto sopra riportato non si applica nel caso di coniugi comproprietari, **solo se** in comunione dei beni.
9. **dichiarazione che attesti che l'intervento riguarda la prima casa di abitazione** (compilare l'Allegato 3 al modulo di richiesta di anticipazione per ristrutturazione prima casa);
10. (*) **copia della dichiarazione di inizio lavori** o documento equipollente, se prevista dalla legislazione vigente in materia edilizia in relazione all'intervento da effettuare;
11. eventuale copia della delibera assembleare e tabella millesimale nel caso di lavori su parti comuni dell'immobile;
12. (*) **copia della comunicazione preventiva della ASL della data di inizio lavori** se prevista dalla legislazione vigente in materia edilizia in relazione all'intervento da effettuare;
13. eventuale copia del **capitolato dei lavori** da effettuare sottoscritto da professionista abilitato;
14. (**) copia delle fatture e dei bonifici di pagamento (c.d. bonifici parlanti) oppure del preventivo dei lavori

(*) nel caso l'aderente non debba presentare il documento di inizio attività e comunicazione alla ASL (poiché trattasi di interventi di manutenzione ordinaria) deve risultare nella fattura o nel preventivo che gli interventi riguardano lavori di ristrutturazione per "manutenzione ordinaria".

(**) la normativa prevede che **le anticipazioni per ristrutturazione siano dimostrate con le modalità utili ad ottenere le detrazioni fiscali**, pertanto, se l'anticipazione viene concessa sulla base di un preventivo, l'aderente è tenuto entro 6 mesi dall'ultima fattura a produrre fatture e bonifici utili ad ottenere le detrazioni fiscali ex art. 16bis del Tuir (c.d. bonifici parlanti) come documentazione comprovante l'esborso. **Ne consegue che nel caso in cui si faccia ricorso al superbonus, non potendo essere prodotti i suddetti bonifici, l'anticipazione non può essere concessa.**

D. Ulteriori esigenze dell'aderente

L'Anticipazione è inoltre concessa all'aderente per ulteriori sue esigenze.
I documenti da allegare in formato telematico sono:

1. copia di un documento valido d'identità;
2. in caso di prestito con cessione del quinto dello stipendio eventuale liberatoria di estinzione della società finanziaria;
3. attestazione della Banca che l'intestatario del C/C è l'Aderente. (documenti di cattura della pagina web con intestazione conto con codice iban e nome intestatario potranno essere ritenuti sufficienti, se leggibili)

Considerata la notevole dinamica della normativa di riferimento, le indicazioni di questo documento potrebbero subire delle modifiche successive. In ogni caso sarà ritenuta vincolante e prevalente su tale documento la normativa vigente al momento della richiesta e le interpretazioni dell'Autorità di Vigilanza (COVIP) in tema di anticipazioni.